



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 25 marzo 2019

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2019 - CONFERMA**

L'anno 2019 il giorno 25 marzo 2019 alle ore 16:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	TAGLIOLI JURI	X	
2	FERRUCCI MATTEO	X	
3	TACCOLA ANDREA	X	
4	BERTINI VALENTINA	X	
5	CAVALLINI CATIA	X	
6	GRAZIAN SARA	X	
7	MARCHETTI NICO	X	
8	PICCHI ALDO	X	
9	SARDELLI ELENA	X	
10	NICCOLAI GIOVANNI	X	
11	GIORGI PELLEGRINO		X
12	LANDI PAOLO		X
13	GIOBBI MARRICA VILLA		X

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- gli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, con il quale era già stata disciplinata l'Imposta Municipale Propria fissandone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014;
- l'art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", convertito, con modifiche, nella legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- il D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito nella legge 44/2012;
- l'art. 1, comma 380, legge 24.12.2012 n. 228;
- l'art.2 del D.L. n. 102/2013, convertito in legge 124/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'IMU, della TASI e TARI;
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- l'articolo 1, comma 707, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n.147, che modifica il comma 1 dell'art.13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU);
- il D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014, n. 68;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28.3.2014 n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n.80 (residenti estero);
- l'art.52 del D.lgs. 15.12.1997, n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la legge n.212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- l'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Vista la Legge 8 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e precisamente:

- l'art. 1 comma 10 lettere c e d e comma 13, con cui è stata modificata l'esenzione IMU dei terreni agricoli, si precisa che il Comune di Vicopisano è inserito nella Circolare ministeriale 14.6.1993 n. 9 – Allegato A.;
- l'art. 1 comma 10 lettere a e b, con cui è stata disposta la riduzione del valore imponibile IMU per gli immobili in comodato;

- l'art. 1 commi 53, con cui è stata disposta la riduzione IMU per fabbricati locati a canone concordato;
- l'art. 1 commi 17 e 19, con cui sono state assegnate risorse compensative in favore dei comuni e i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale;
- l'art. 1 commi 21 e 24, con cui sono state disposte norme per gli immobili con macchinari "imbullonati";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 25 Gennaio 2019 che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

Considerato che l'art.13, commi 6, 7, 9 e 10 – D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 definisce le aliquote come segue:

- aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15.12.1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (c. 6 art.13);
- l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (c. 7 art. 13);
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (c. 9 art. 13);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c.10 art. 13);

Dato atto che dal 2013 la nuova normativa (art.1, comma 380, lett. f) della legge 228/2012) prevede, in merito al gettito derivante dall'IMU che sia riservata allo Stato la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, periodo I, del citato art. 13;

Considerata la necessità di garantire gli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale dell'Ente attraverso il consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

Considerato che l'art.13, comma 9 bis, D.L. n.201 del 2011, dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.124, che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".

Preso atto, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che con il richiamato regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- ▲ l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Vista la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di stabilità 2019) che elimina il blocco alla leva fiscale permettendo ai Comuni di aumentare aliquote e tariffe o di eliminare e/o ridurre agevolazioni sull'Imposta Municipale propria;

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 17 del 28.2.2018, esecutiva, con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni – Anno 2018, la quale conferma le aliquote e detrazioni IMU approvate con la deliberazione C.C. n. 56 del 30.07.2015;

Ritenuto pertanto di confermare anche per l'anno di imposta 2019 le aliquote stabilite per l'anno 2018 come di seguito riportato:

- a) l'aliquota base è fissata al **7,6** per mille;
- b) l'aliquota per l'abitazione principale (Categorie A/1 – A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo, è fissata al **4,00** per mille;
- c) l'aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale è fissata al **7,1** per mille. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la dichiarazione come previsto dall'art.4 Bis del Regolamento IMU vigente;
- d) l'aliquota per tutte le altre abitazioni diverse dalle precedenti e per tutti gli immobili Categorie C/2 – C/6 e C/7 diverse dalle precedenti è fissata al **10,6** per mille;

- e) L'aliquota per tutti gli immobili categoria D, esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, è fissata al **8,6** per mille;
 - f) L'aliquota per tutti gli immobili categoria C/1 – C/3 – A/10 è fissata al **8,6** per mille;
 - g) L'aliquota per le aree fabbricabili è fissata al **8,6** per mille;
 - h) L'aliquota per i terreni è fissata al 7,6 per mille ;
- L'importo della detrazione per le abitazioni principali Categorie A/1 – A/8 e A/9, è fissato in euro **200,00**, quale detrazione ordinaria stabilita dal comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Preso atto che:

- a) la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- b) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso D5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Dato atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi esenti ai sensi della Circ. ministeriale 14/06/1993, n° 9;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria, approvato con proprio atto n. 24 in data 31.5.2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 30.12.1999, n.506, che ha modificato il D.lgs. 446/97;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2019;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata in atti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Con n.9 voti favorevoli e n.1 astenuto (consigliere comunale di minoranza Niccolai), su n.10 consiglieri comunali presenti e n.9 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di confermare anche per l'anno 2019, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 del D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) di seguito riportate:

- **7,6 per mille** aliquota base;
- **4,00 per mille** aliquota per l'abitazione principale (Categoria A/1 – A/8 e A/9) e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ;
- **7,1 per mille** aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come abitazioni principali e dimora abituale. A pena decadenza di tale agevolazione, è obbligatoria la dichiarazione come previsto dall'art.4 - bis del Regolamento IMU vigente da presentare al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di competenza che avrà efficacia anche per gli anni successivi fino a revoca o decadenza. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine avranno validità per l'anno successivo;
- **10,6 per mille** aliquota per tutte le altre abitazioni e per tutti gli immobili Categorie C/2 – C/6 e C/7 diverse dalle precedenti;
- **8.6 per mille** per tutti gli immobili categoria D, esclusi i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- **8.6 per mille** per tutti gli immobili categoria C/1 – C/3 – A/10;
- **8.6 per mille** per le aree fabbricabili;
- **7.6 per mille** per i terreni;

2) di confermare, anche per l'anno 2019 l'importo della detrazione per l'abitazione principale (Categoria A/1 – A/8 e A/9) per l'Imposta Municipale propria (IMU) in Euro **200,00**, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 del D.L. 201/2011;

3) di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, e entro 30 giorni dall'adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, venga inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 modificato dalla legge n. 64/2013 e dalla nota 4033/2014 del Dipartimento delle finanze;

4) di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.9 voti favorevoli e n.1 astenuto (consigliere comunale di minoranza Niccolai), su n.10 consiglieri comunali presenti e n.9 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

5) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
Dott. Massimo Brogi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.